

(N. 1214)

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1965

Delega al Governo per la emanazione di norme relative
alla semplificazione dei controlli

ONOREVOLI SENATORI. — La revisione del controllo di legittimità e contabile ben si inquadra nel programma di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, in quanto essenzialmente è intesa ad eliminare remore ingiustificate ed inutili formalismi, contemperando la superiore esigenza di controlli efficienti con la necessità di un più sollecito svolgimento dell'azione amministrativa.

Ispirato a tale criterio, l'unito disegno di legge provvede anzitutto ad elencare, nell'articolo 1, gli atti del Presidente della Repubblica esenti dal visto e dalla registrazione della Corte dei conti.

La ragione dell'esclusione risiede nella particolare natura di tali atti, rispetto ai quali, o perchè rientrano nelle prerogative del Capo dello Stato o perchè, pur essendo atti del Governo, sono emanati nell'esercizio della funzione politica ovvero in base a valutazioni del tutto discrezionali dell'interesse pubblico o di determinate situazioni

giuridico-amministrative, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del normale sindacato preventivo di legittimità.

Sotto questo profilo la nuova norma realizza il necessario aggiornamento, con opportune estensioni, della precedente disciplina degli atti esenti dal visto e dalla registrazione della Corte dei conti, contenuta nel regio decreto 27 luglio 1934, n. 1332.

L'articolo 2 delega il Governo a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'emananda legge, alla semplificazione dell'attuale disciplina del controllo di legittimità sugli atti soggetti al visto e alla registrazione della Corte. Il ricorso alla delega appare giustificato dalla necessità di procedere preventivamente ad un'accurata rilevazione di dati da effettuarsi per settori omogenei nell'ambito di ciascuna Amministrazione.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono i criteri direttivi che dovranno essere osservati nella

emanazione delle norme delegate, prevedendo rispettivamente:

a) l'aumento dei limiti di somma stabiliti dall'articolo 18 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 e dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, in misura che non superi il doppio degli attuali importi, nonché lo snellimento, anche con opportune innovazioni tecniche, delle procedure del controllo sui provvedimenti concernenti il trattamento economico di attività e di quiescenza degli impiegati dello Stato e sui titoli di spesa e sulle contabilità;

b) l'utilizzazione delle sezioni e delegazioni regionali della Corte dei conti e con-

temporanea revisione, nei limiti e con i criteri di semplificazione di cui alla lettera a), delle relative procedure, al fine di adeguare l'esercizio del controllo alle esigenze del decentramento amministrativo.

L'articolo 5, infine, stabilisce che sui provvedimenti delegati siano sentite le sezioni riunite della Corte dei conti, in conformità a quanto dispone il decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273.

Sul disegno di legge è stato acquisito il prescritto parere della Corte dei conti, che si è pronunciata in senso favorevole, proponendo alcune modifiche che sono state accolte nella formulazione del testo definitivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono esenti dal visto e dalla registrazione della Corte dei conti i decreti nelle seguenti materie emanati, secondo le vigenti disposizioni, dal Presidente della Repubblica:

- 1) amnistia, indulto, grazia e commutazione di pene;
- 2) assegnazione dei seggi ai collegi elettorali e convocazione dei comizi elettorali;
- 3) scioglimento delle Camere;
- 4) autorizzazione a presentare alle Camere e a ritirare disegni di legge di iniziativa del Governo;
- 5) scioglimento dei Consigli comunali, provinciali e regionali;
- 6) indizione del *referendum* popolare;
- 7) nomina dei senatori a vita e dei giudici costituzionali;
- 8) mutamento di denominazione delle Province, dei Comuni, delle Frazioni e delle Borgate;
- 9) dichiarazione di pubblica utilità di opere da espropriare;
- 10) concessione di cittadinanza, legittimazione di figli naturali, cambiamento od aggiunta di cognome;
- 11) approvazione o modificazione dello statuto e delle norme regolamentari concernenti ordini cavallereschi, e conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, cui non siano connessi oneri a carico del bilancio dello Stato;
- 12) autorizzazione ad usare nel territorio della Repubblica onorificenze e distinzioni cavalleresche conferite in ordini non nazionali o da Stati esteri;
- 13) conferimento di qualifiche o titoli e nomine onorarie cui non siano connessi oneri a carico dello Stato.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per semplificare, con l'osservanza dei principi della Costituzione e dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti, l'attuale disciplina del controllo di legittimità sugli atti soggetti al visto e alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 3.

L'attuale disciplina del controllo sugli atti diversi dai decreti di cui al precedente articolo 1, dovrà essere modificata secondo i seguenti criteri direttivi:

a) aumento dei limiti di somma stabiliti dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, in misura che non superi il doppio degli attuali importi;

b) snellimento, anche con opportune innovazioni tecniche, delle procedure del controllo sui provvedimenti concernenti il trattamento economico, di attività e di quiescenza, degli impiegati dello Stato, nonchè sui titoli di spesa e sulle contabilità.

Art. 4.

L'esercizio del controllo della Corte dei conti, su base regionale, dovrà essere adeguato alle esigenze del decentramento amministrativo, all'uopo utilizzando le sezioni e delegazioni regionali della Corte stessa e ristrutturando, nei limiti e con le semplificazioni di cui all'articolo precedente, le relative procedure.

Art. 5.

Sui decreti da emanare in attuazione della presente legge saranno sentite le sezioni riunite della Corte dei conti.